



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

## Capitolato speciale d'appalto

**Servizi di manutenzione, help desk e supporto specialistico di piattaforma e fornitura di software per l'amministrazione e gestione delle Risorse Umane dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone**

SCOPO E NATURA DELL' APPALTO .....	2
1. OGGETTO DELL' APPALTO .....	2
2. AMMONTARE DELL' APPALTO .....	5
3. RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO .....	5
4. UBICAZIONE DELL' INTERVENTO.....	6
5. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI.....	6
6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
7. GARANZIE A CARICO DELL' APPALTATORE .....	7
8. DURATA DELL' APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE .....	9
9. AVVIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
10. PROGRAMMA ESECUTIVO .....	12
11. PENALI.....	12
12. MODIFICHE AL CONTRATTO .....	13
13. OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	14
14. RISOLUZIONE E RECESSO.....	15
15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	16
16. RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI.....	16
17. DANNI DA FORZA MAGGIORE.....	17
18. ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO.....	18
19. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI.....	19
20. ANDAMENTO DEI SERVIZI.....	19
21. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL' ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE .....	19
22. DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
23. ORDINI DI SERVIZIO .....	21
24. CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE .....	21
25. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO .....	22
26. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	22
27. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	23
28. OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	23
29. INTERVENTI IN EMERGENZA .....	24
30. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	24
31. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	24
32. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	25
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25

**SCOPO E NATURA DELL'APPALTO**

L'Autorità intende affidare i servizi di manutenzione, help desk e supporto specialistico della piattaforma Infinity Zucchetti (moduli Paghe, Presenze e Safety) e la fornitura di un software applicativo per la gestione delle trasferte, delle analisi inerenti al personale dipendente e della gestione dei corsi di formazione attraverso una soluzione integrata. L'obiettivo è il mantenimento della gestione software precedente migliorandone l'efficienza attraverso l'implementazione di ulteriori moduli come di seguito meglio specificato.

**1. OGGETTO DELL'APPALTO**

**1.1 Acquisto licenze e formazione**

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, l'installazione e l'avviamento dei seguenti moduli, la cui messa in servizio è indicata all'art. 8 del presente documento.

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FASCIA DIPENDENTI</b>
ZTRAVEL	Programmazione trasferte	50
EXPENSE	Note spese	50
ZTAPP	APP Travel	50
RISORSEL	Dossier del dipendente	150
RUFOR	Formazione RU Project	150

È, inoltre, prevista la fornitura di n. 20 giornate di formazione della durata di 8 ore ciascuna, da erogarsi preferibilmente e possibilmente presso la sede del Committente e suddivise in quattro giornate per ciascuna annualità. Queste vanno ad aggiungersi alla formazione che l'Aggiudicatario dovrà fornire al Committente a titolo di Start Up, così come meglio indicato al successivo punto 1.3.

**1.2 Manutenzione periodica e straordinaria**

Nell'appalto è compreso anche il servizio di manutenzione, supporto ed aggiornamento dei seguenti moduli:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FASCIA DIPENDENTI</b>
HR TOOL PLATFORM	Portale	150
PRESJ	Presenze project	150
PAGHEJ	Paghe Project	150
FWPAK	Workflow	150
SICSVS	Sorveglianza sanitaria	150
SICFOR	Safety Project Formazione	150
SICDPV	Dispositivi di protezione	150
SICINF	Gestione infortuni	150
ZTRAVEL	Programmazione trasferte	50
EXPENSE	Note spese	50

### Capitolato speciale d'appalto

Servizi di manutenzione, help desk e supporto specialistico di piattaforma e fornitura di software per l'amministrazione e gestione delle Risorse Umane dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone

ZTAPP	APP Travel	50
RISORSEL	Dossier del dipendente	150
RUFOR	Formazione RU Project	150

Per tutti i succitati moduli dovrà essere fornita l'installazione (se non già precedentemente fornita), l'avviamento (se non già precedentemente fornito), la formazione, la manutenzione, l'application management e l'help desk.

In particolare, per quanto attiene alla manutenzione questa comprenderà:

- Manutenzione correttiva: consiste nella diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio non rilevati durante il ciclo di sviluppo o il collaudo.

Il servizio è finalizzato a mantenere il funzionamento del sistema ai livelli di servizio e i requisiti attesi, intervenendo nella correzione del codice sorgente nei casi di malfunzionamento imputabili a difetti presenti nel codice sorgente stesso o nelle specifiche di formato o di base dati.

Gli interventi sono normalmente innescati da una segnalazione di impedimento all'esecuzione del sistema o una funzione dello stesso oppure dal riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, così come previsto dalla relativa documentazione, o comunque determinati dai controlli che vengono svolti durante l'attività dell'utente e comunicati tramite Help Desk (telefonico o mediante piattaforma di ticketing).

Il servizio interviene anche nei casi di malfunzionamento non imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, nelle specifiche di formato o di base dati, ma a errori tecnici, operativi o di integrazione con altri sistemi, supportando l'attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento e la sua risoluzione in termini di assistenza agli utenti. Ogni intervento di manutenzione correttiva deve garantire la non regressione del sistema e non può comportare, di norma, la modifica della baseline.

- Manutenzione adeguativa: comprende la attività volte ad assicurare il costante allineamento delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo e al cambiamento dei requisiti (organizzativi, funzionali, normativi e d'ambiente).

Rientrano nel servizio le seguenti attività:

- Adeguamenti necessari per l'aggiornamento di versioni del software di base;
- Adeguamenti necessari per l'introduzione di modifiche normative o contrattuali (nello specifico variazioni C.C.N.L. di riferimento).

- Manutenzione migliorativa ed evolutiva: è finalizzata all'implementazione di nuove funzionalità informatiche non presenti nell'attuale sistema e relative interfacce o alla modifica delle funzioni previste dall'architettura di base.

Il servizio si articola nella parametrizzazione, ossia prevede il costante aggiornamento e controllo della configurazione del prodotto software in base ai requisiti dell'utente.

### **Modalità di espletamento del servizio tramite *help desk***

La gestione del servizio e l'apertura dell'eventuale ticket di segnalazione anomalie e/o malfunzionamento dovrà avvenire tramite piattaforma di ticketing o contatto telefonico.

Ad ogni ticket aperto dovrà essere assegnato e comunicato un codice identificativo univoco per la tracciabilità dello stesso.

I tempi di visualizzazione e presa in carico del ticket dovranno essere i seguenti:

- Gravità bassa: entro 4 ore;
- Gravità media: entro 4 ore;
- Gravità alta: entro 2 ore.

I tempi di risoluzione del ticket dovranno essere i seguenti:

- Gravità bassa: entro 16 ore;
- Gravità media: entro 12 ore;
- Gravità alta: entro 8 ore.

A tal proposito si definiscono i criteri di gravità nel seguente modo:

- Gravità alta: si intende il malfunzionamento che impedisce l'utilizzo di uno o più moduli applicativi che determini un blocco operativo della gestione del personale;
- Gravità media: si intende il malfunzionamento che impedisce l'utilizzo di un modulo applicativo ma che tuttavia non determina un blocco nella gestione del personale;
- Gravità bassa: si intende il malfunzionamento che non rientri tra quelli di gravità alta e gravità media.

Per risoluzione del problema si intende la diagnosi dell'anomalia e fornitura della soluzione. È altresì accettata, purché fornita nei tempi di cui sopra, una soluzione alternativa per effettuare l'elaborazione/eseguire la funzione, pur in permanenza dell'anomalia riscontrata, ma in quest'ultimo caso dovrà essere pianificata un'attività necessaria alla risoluzione definitiva della problematica senza che ciò comporti nocumento per il Committente.

Qualora a seguito di interventi successivi il ticket rimanga aperto ma venga declassato nella sua gravità, i tempi di cui sopra iniziano a decorrere nuovamente dal momento del declassamento.

I tempi di risoluzione sono indicati al netto dei tempi impiegati dal Committente per compiere le attività eventualmente richieste per la correzione e/o verifica dell'effettiva risoluzione.

A conclusione dell'intervento svolto e relativa risoluzione dell'anomalia e/o malfunzionamento dovrà esser fornito un *incident report* relativo all'analisi dell'evento verificatosi e relativa risoluzione implementata.

L'help desk sarà contattabile ai recapiti messi a disposizione dall'Aggiudicatario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

### **1.3 Formazione (start up)**

Al fine di consentire il pieno utilizzo e controllo del sistema l'Aggiudicatario dovrà garantire il trasferimento di tutto il know-how in favore del personale indicato da AdSP MAO.

In fase di Start Up, l'Aggiudicatario dovrà garantire tutta l'assistenza tecnica necessaria per la configurazione dei servizi, mediante interventi On Site o da remoto a seconda delle esigenze.

L'Aggiudicatario dovrà effettuare l'import dei dati disponibili per fissare la base dati di partenza al tempo zero e concordare tutte le parametrizzazioni necessarie e ha l'obbligo di rispettare il cronoprogramma di cui all'art. 8 del presente documento.

#### **1.4 Formazione di mantenimento**

Verranno erogate n. 20 lezioni, suddivise in 4 per ogni annualità, della durata di 8 ore ciascuna, preferibilmente in presenza presso la sede di AdSP MAO.

## **2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo stimato per i servizi di manutenzione, help desk e supporto specialistico della piattaforma Infinity Zucchetti (moduli Paghe, Presenze e Safety) e per la fornitura di un software applicativo per la gestione delle trasferte, delle analisi inerenti al personale dipendente e per la gestione dei corsi di formazione attraverso una soluzione integrata, da affidare "a corpo", ammonta a euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), oltre Iva.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale.

Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato e che non siano rilevabili dalla descrizione dello stesso.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

I prezzi indicati nell'offerta potranno essere soggetti a rivalutazione Istat.

## **3. RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO**

Il rapporto contrattuale è disciplinare dai seguenti documenti:

- avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata;
- capitolato speciale d'appalto;
- offerta economica dell'aggiudicatario;
- contratto.

La documentazione sopra elencata fornisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale dell'Amministrazione. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni dei vari documenti sopra elencati è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei suddetti documenti, dalle seguenti normative:

Norme in materia di contratti pubblici

- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche, Codice);
- d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;
- linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016;
- decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. 50/2016 e in particolare il dm infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Norme in materia di sicurezza

- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e altre normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Norme varie

- legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- d.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e regolamento europeo n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- codice civile.

#### **4. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il luogo su cui si svilupperà il servizio in oggetto è individuato nell'ambito del territorio dei Comuni di Trieste e di Monfalcone e, più precisamente, negli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

#### **5. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con le seguenti modalità:

- per la fornitura: all'esito dell'attivazione delle licenze d'uso;
- per l'avviamento: a stato avanzamento lavori e, in ogni caso, ogni fine mese;
- per i canoni: in via anticipata mensile e, in ogni caso, all'esito dell'attivazione delle licenze d'uso.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Si applica l'art. 113-bis del Codice.

In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

## **6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta l. 136/2010.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **7. GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del codice, è richiesta all'appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento



dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 del citato art. 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nei casi di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante. Nel caso l'appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal responsabile del procedimento a valere sugli importi da corrispondere all'appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del codice, la mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **8. DURATA DELL'APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE**

La durata complessiva del servizio da affidare è di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 1° gennaio 2023.

In particolare, i termini iniziali dell'avviamento e della formazione dovranno essere i seguenti:

- Start up dossier del dipendente: entro 2 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- Start up travel: entro 2 mesi dalla comunicazione della policy aziendale dell'Autorità;
- Start up Formazione RU Project: entro tre mesi dall'inizio del contratto.

Inoltre, sono previste 4 giornate di formazione all'anno, previo accordo tra appaltatore e committente.

I termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili. Detti termini non tengono in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'aggiudicatario o a quest'ultimo non imputabili.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite pec.

L'appaltatore non può, in nessun caso, ridurre, sospendere, rallentare o svolgere le prestazioni inerenti ai servizi in difformità a quanto indicato nel presente capitolato e nel contratto, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Autorità.

La riduzione e il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore, anche se di modesta entità, costituiscono grave inadempienza contrattuale. In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà tramite pec all'appaltatore la relativa contestazione, assegnando altresì un termine perentorio per riprendere l'attività in modo regolare. Qualora l'appaltatore non ottemperi a quanto richiesto, l'Autorità potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc., procedendo all'escussione dell'intero importo della garanzia, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori maggiori danni.

Resta facoltà dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso la stazione appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'aggiudicatario.

La sospensione temporanea da parte dell'appaltatore è legittima e doverosa nel caso in cui si verificano circostanze tali da determinare dei rischi per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni materiali. L'appaltatore ne darà comunicazione all'Autorità e riprenderà la regolare erogazione delle prestazioni solo alla rimozione del rischio.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare eventualmente il nuovo termine di esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del dm 49/2018.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dal predetto art. 23 del dm 49/2018, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico e deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23, comma 2 del dm 49/2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2 del dm 49/2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del

termine contrattuale. La richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al responsabile del procedimento questi acquisisce il parere del direttore dell'esecuzione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107, comma 5 d.lgs. 50/2016).

## **9. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 19 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Il direttore dell'esecuzione comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna della prestazione.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante fissa una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'appaltatore non si presenta, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la stazione appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento delle prestazioni, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

A partire dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, l'appaltatore dovrà dar corso all'espletamento di tutti i compiti e impegni previsti, assumendosene tutte le responsabilità e attivando l'esecuzione dei vari servizi.

## **10. PROGRAMMA ESECUTIVO**

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione un programma esecutivo dettagliato delle prestazioni, elaborato in relazione alle tempistiche indicate all'art. 9 del presente Capitolato, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione.

Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'operatore economico sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il direttore dell'esecuzione richiede, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento, un'integrazione/aggiornamento del programma delle prestazioni, che l'operatore economico dovrà ripresentare entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte del direttore dell'esecuzione.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni è approvato dal direttore dell'esecuzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni dell'operatore economico può essere modificato o integrato dal direttore dell'esecuzione, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione dell'appalto.

## **11. PENALI**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Autorità potrà applicare le seguenti penali:

- a) ipotesi di mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni: verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare dell'affidamento;
- b) ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione: verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'affidamento.

Le penali potranno venir applicate esclusivamente previa contestazione scritta dell'inadempimento, trasmessa a mezzo PEC dall'Autorità. L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento di detta contestazione. Qualora tali controdeduzioni e/o giustificazioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, ovvero la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, si procederà alla quantificazione dell'importo della penale e alla comunicazione delle modalità di corresponsione.

In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. La penale non esclude la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante.

In tali casi, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 e art. 18, comma 3, dm 49/2018).

Le penali applicate saranno recuperate dal primo pagamento utile oppure dalla garanzia definitiva a discrezione dell'Autorità.

Rimane salva la facoltà dell'Autorità richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni provocati da ritardi od omissioni nell'esecuzione degli interventi stessi. Inoltre, l'appaltatore dovrà manlevare l'Autorità da qualsiasi richiesta di risarcimento proposta da terzi per fatti relativi alla gestione dei servizi.

## **12. MODIFICHE AL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di sorta da parte dell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice (art. 22, comma 4, dm 49/2018).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 dm 49/2018.

In caso di aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Qualora l'importo contrattuale venga aumentato in misura superiore al 20% (venti per cento), l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali.

Nel caso di riduzione delle prestazioni, il compenso verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione. Rimane in ogni caso escluso per l'appaltatore il diritto a qualsiasi compenso o indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento.

Al di fuori delle variazioni delle prestazioni contrattuali richieste dall'Autorità, nessuna modifica di contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore.

Rimangono salve le modifiche contrattuali disciplinate dall'art. 106 del Codice.

### **13. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente capitolato e nel contratto.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri e obblighi:

- a) esecuzione di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui servizi forniti;

- b) messa a disposizione di tutti i tecnici e strumenti occorrenti;
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere;
- d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione.

Si intendono, inoltre, assunti dall'aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente capitolato, nel contratto e nelle vigenti disposizioni in materia.

#### **14. RISOLUZIONE E RECESSO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'Autorità potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- cessione del contratto;
- sospensione arbitraria del servizio da parte dell'appaltatore;
- riduzione e/o rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore;
- subappalto non autorizzato;
- violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancato reintegro della garanzia definitiva;
- violazione degli obblighi previsti dall'Intesa per la legalità e dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità;
- qualora siano promosse contro l'amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Autorità comunichi per iscritto all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016).



Ai sensi dell'art. 109 del Codice l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore trasmessa via pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità verifica la regolarità delle prestazioni rese.

## **15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

È facoltà dell'appaltatore richiedere l'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L'impresa appaltatrice dovrà indicare, al momento dell'offerta, quali parti delle prestazioni intenda subappaltare; nel caso in cui sia omessa tale indicazione, il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'aggiudicatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Autorità non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del Codice.

Si rinvia, per quanto qui non previsto, al Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto e pubblicato sul sito internet della stessa.

## **16. RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI**

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile e solleva, pertanto, l'Autorità di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

L'aggiudicatario solleva la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate.

Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 24 del dm 49/2018, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

## **17. DANNI DA FORZA MAGGIORE**

In caso di danni, perdite e avarie causati da forza maggiore, l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore un indennizzo, purché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione entro 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 24 dm 49/2018).

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo, il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, limitato a quanto necessario per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione, è calcolato applicando gli stessi prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **18. ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO**

L'esecutore che non esegue personalmente il servizio deve comunicare all'amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione del servizio. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per questo spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di esecuzione del contratto.

Il personale addetto alle attività di cui al presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione dell'appaltatore e dei soggetti da esso preposti. Pertanto, l'Autorità rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l'appaltatore e il predetto personale.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Detto personale dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Autorità.

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere all'Autorità l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Tutti i dipendenti o collaboratori dell'appaltatore che operino nell'ambito delle strutture dell'Autorità dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, con l'indicazione del nominativo, la fotografia e il ruolo ricoperto.

L'Autorità potrà richiedere l'allontanamento degli addetti che, per motivate ragioni, non dovessero essere graditi.

È in facoltà dell'Autorità di chiedere all'appaltatore la sostituzione, anche temporanea, di uno o più dipendenti, sulla base di adeguata motivazione. I sostituti dovranno essere in possesso delle stesse caratteristiche e qualificazioni richieste per le unità sostituite e l'appaltatore si impegna a utilizzare personale che venga ritenuto idoneo dall'Autorità e a fornire adeguata attestazione delle competenze e qualificazioni.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia all'Autorità con un anticipo di almeno 2 (due) giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

## **19. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

## **20. ANDAMENTO DEI SERVIZI**

L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

L'amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

## **21. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20 del dm 49/2018, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice.

## **22. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Autorità nominerà un direttore dell'esecuzione del contratto al quale verrà demandato il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto potranno avvalersi di ulteriori assistenti.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto avrà tra gli altri il compito di:

- seguire lo svolgimento delle prestazioni, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- controllare il rispetto di quanto previsto dall'eventuale cronoprogramma delle attività;
- evidenziare le deficienze riscontrate, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- disporre, sentito il responsabile unico del procedimento, l'allontanamento del personale dell'appaltatore, delle ditte subappaltatrici e del loro personale, qualora non siano ritenuti idonei allo svolgimento delle loro mansioni.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine

dell'applicazione da parte del responsabile del procedimento delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (art. 18 dm 49/2018).

Per l'espletamento delle funzioni sopra elencate, il direttore dell'esecuzione del contratto avrà diritto di accedere in ogni momento ai luoghi ove il personale dell'appaltatore svolge la propria attività e di richiedere la visione di documenti e/o delle procedure informatiche.

La presenza del direttore, i controlli, le verifiche da questi eseguite e le prescrizioni dallo stesso stabilite non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali, né da quelli su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Autorità di effettuare controlli a campione. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione un suo incaricato per l'accesso all'area di lavoro al fine di consentire i controlli di cui sopra.

### **23. ORDINI DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 17 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, che devono essere congruamente motivati dalla stazione appaltante e comunicati all'ANAC, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alla stazione appaltante di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti che devono essere inviati al responsabile del procedimento e le relazioni per il responsabile del procedimento medesimo.

Gli ordini di servizio sono datati e numerati progressivamente e l'appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto richiesto nei tempi specificati dall'ordine stesso.

### **24. CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 26 del dm 49/2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso

la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La gestione della contabilità è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel dm 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

## **25. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione anomala o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del contratto.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto sia ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Nel caso in cui una delle parti non aderisse alla richiesta è facoltà del richiedente di procedere comunque con l'assistenza di almeno due testimoni.

L'appaltatore deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua azione o condizionarla; in particolare dovrà usare la massima diligenza nel segnalare tutto ciò che può comportare condizioni di pericolo per persone e/o cose.

## **26. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, per i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento. In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte e in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'operatore economico risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

## **27. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice e dell'art. 25 del dm 49/2018, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'operatore economico per iscritto al direttore dell'esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'operatore economico stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'operatore economico. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'operatore economico un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste per il caso di ritardata esecuzione.

Contestualmente alla firma del verbale dovrà essere riconsegnata l'eventuale documentazione, in originale e/o copia, in possesso dell'appaltatore.

## **28. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto



di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

## **29. INTERVENTI IN EMERGENZA**

In presenza di situazioni di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza degli utenti e comunque a tutela della pubblica incolumità e della continuità di un pubblico servizio, l'appaltatore è tenuto a intervenire tempestivamente ed è autorizzato a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie a eliminare il pericolo incombente e a evitare il verificarsi o l'aggravarsi di danni.

## **30. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato a:

- osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
- rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto n. 81 del 2008;
- verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate.

## **31. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.

Il responsabile del procedimento, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione, entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

Il direttore dell'esecuzione comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel primo atto idoneo a riceverle.

Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: il processo verbale di avvio dell'esecuzione; il processo verbale di sospensione dei servizi; il processo verbale di ripresa dei servizi; il certificato di ultimazione; il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; l'ordine di servizio; il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di richiesta dell'appaltatore, ove ammissibile, si applica l'art. 205 del Codice.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, le controversie saranno demandate al giudice ordinario. Si elegge come esclusivamente competente il foro di Trieste.

### **32. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità, reperibile sul sito internet istituzionale della stessa, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Autorità a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento europeo sulla privacy 679/2016/UE.

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.